



Presidenza del Consiglio dei Ministri



Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTI:

- l'articolo 5 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”;
- l'articolo 114 della Costituzione, a norma del quale “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”;
- l'articolo 117 della Costituzione, che definisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, secondo quanto stabilito dalla Costituzione;
- l'articolo 118 della Costituzione, il quale, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'articolo 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo, stabilendo inoltre che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;

VISTO l'articolo 3 della Costituzione;

VISTO, altresì, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)*, precisando in proposito che:

- l'iniziativa del procedimento per l'attribuzione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia spetta alla Regione interessata e su di essa devono essere sentiti gli enti locali;
- tale attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa tra lo Stato e la Regione;

VISTI l'articolo 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, nonché il Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che, nel delineare la sussidiarietà quale principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo, mirano a garantire che le decisioni siano adottate al livello territoriale che sia il più vicino possibile al cittadino;

VISTA la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa;

CONSIDERATO il quarto rapporto di monitoraggio dell'applicazione della Carta, adottato nel corso della 46^a sessione del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa, svolta il 26-28 marzo 2024, nel quale il Congresso prende atto con soddisfazione dell'introduzione del concetto di "autonomia differenziata", notando anche come il medesimo concetto possa essere di interesse anche per altri Paesi;

CONSIDERATA, inoltre, la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", la quale definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

RILEVATO, in particolare, che, nell'ambito delle materie individuate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 86 del 2024, ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, opera una distinzione tra materie per le quali occorre preliminarmente procedere all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materie che, per contro, non sono riferibili a LEP;

CONSIDERATO che l'articolo 3 della medesima legge n. 86 del 2024 individua le materie nelle quali sono determinati i LEP;

TENUTO CONTO che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, in data 8 luglio 2024, il Vicepresidente della Regione Liguria, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione;

CONSIDERATO, difatti, che:

- tale richiesta fa seguito al percorso intrapreso dalla Regione Liguria, allorquando la Giunta regionale, con deliberazione n. 1175 del 28 dicembre 2017, e successivamente il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con la risoluzione n. 1 del 23 gennaio 2018, hanno dato mandato al Presidente della Regione di avviare il confronto con il Governo, secondo le procedure individuate, al fine di definire i contenuti di un'intesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia, individuando come oggetto della contrattazione i relativi ambiti di competenza;
- le trattative così avviate sono proseguite nel corso del 2019, come risulta dalla ulteriore documentazione allegata dal Vicepresidente della Regione Liguria alla nota del 26 luglio 2024, senza tuttavia addivenire alla sottoscrizione della prevista intesa;

RILEVATO che con le note dell'8 e del 26 luglio 2024 del Vicepresidente della Regione Liguria:

- è stata manifestata la volontà di riprendere i negoziati nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 86 del 2024, partendo quindi dall'attribuzione relativa a quelle materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP;
- a tal fine, sono stati trasmessi sia la deliberazione della Giunta regionale n. 1175/2017, la risoluzione del Consiglio regionale n. 1/2018 e anche la deliberazione della Giunta regionale n. 707 del 17 luglio 2024, oltre alla corrispondenza intercorsa nel 2019 tra il Presidente della Regione *pro-tempore* e l'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e specificamente le deliberazioni della Giunta regionale n. 34 del 25 gennaio 2019 e n. 181 dell'8 marzo 2019, il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2019, riferito alla deliberazione n. 34/2019, nonché le schede relative a ciascuna delle materie oggetto di richiesta;
- nel dettaglio, sono state oggetto di richiesta innanzitutto le seguenti sei materie cd. non-LEP: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'Unione europea;
- è stata in ogni caso sottolineata la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, restando impregiudicato l'interesse della Regione Liguria a richiedere l'attribuzione di maggiori competenze e funzioni anche sulle altre materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- in data 12 novembre 2024, a supporto dell'istanza di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dalla Regione Liguria, è stata trasmessa un'ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il quadro finanziario della medesima Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 giugno 2024, n. 86 di cui si è tenuto conto nello svolgimento dei negoziati;

CONSIDERATO che, in data 1° luglio 2024, 10 luglio 2024 e 25 luglio 2024, analoghe richieste finalizzate all'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n.86 del 2024, sono state trasmesse rispettivamente dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;

TENUTO CONTO che:

- in data 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ritenendo gli atti di iniziativa regionali ricevuti compatibili con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86 del 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione delle loro valutazioni;
- nella medesima data del 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha informato il Consiglio dei ministri delle richieste di avvio dei negoziati pervenute dalle anzidette Regioni;
- in data 12 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso analoga informativa alla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
- in data 24 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una nota al fine di informare le medesime Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge n. 86 del 2024, circa gli atti di iniziativa trasmessi dalle predette Regioni;
- in data 3 ottobre 2024, è stata convocata la prima riunione congiunta tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti dedicata alla definizione delle modalità organizzative per l'avvio dei negoziati a seguito degli atti di iniziativa trasmessi;
- all'esito della predetta riunione, è stato concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere anche i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti, partendo dalle materie oggetto di comune richiesta da parte di tutte e quattro le Regioni;
- in data 11 novembre 2024 è stato, quindi, convocato il predetto tavolo congiunto di lavoro allo scopo di avviare il negoziato relativo all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

DATO ATTO che:

- è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024;
- con tale pronuncia, la Corte costituzionale, ferma restando la distinzione tra materie LEP e non-LEP, ha tra l'altro precisato che il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, che si collocano all'interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione;
- la sentenza, pertanto, non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati;
- in data 9 dicembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso al Consiglio dei ministri un'informativa sul seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nel corso della quale ha sottolineato che la stessa non preclude il proseguimento dei negoziati già avviati;
- alla luce di tali conclusioni, in data 24 gennaio 2025, nell'ottica della ripresa dei negoziati già avviati, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso alle quattro Regioni richiedenti una nota con cui ha chiesto di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a questo fine un apposito modello di griglia di valutazione;
- in data 11 febbraio 2025 sono, dunque, riprese le attività del predetto tavolo congiunto di lavoro avviate in data 11 novembre 2024, al fine di procedere con le trattative per l'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni nell'ambito della materia “protezione civile” di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nelle date 5 giugno 2025 e 25 giugno 2025 sono stati altresì avviati, attraverso la convocazione di appositi tavoli congiunti di lavoro, i negoziati volti all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni, rispettivamente, nell'ambito delle materie “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Liguria ha altresì rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi con riguardo alla richiesta di attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito della materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”;

PRECISATO che tale richiesta è stata ritenuta idonea in quanto non si pone la necessità di procedere alla previa determinazione di LEP, anche in considerazione del fatto che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, al punto 9.2. del

Considerato in diritto, i LEP sono già stati determinati attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA, su cui è intervenuto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

CONVENUTO altresì che, in considerazione della correlazione con i livelli essenziali delle prestazioni, l’attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito della materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” costituisce oggetto di autonoma e distinta intesa, in conformità all’articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;

RILEVATO, inoltre, che:

- in data 13 ottobre 2025, la Regione Liguria ha integrato la documentazione già trasmessa al fine di dimostrare la giustificazione delle richieste alla luce del principio di sussidiarietà;
- gli elementi così prodotti dalla Regione Liguria sono stati ritenuti idonei a giustificare l’iniziativa alla luce del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto, nelle more della conclusione dei negoziati, di attribuire rilevanza al percorso intrapreso, in ossequio al principio di leale collaborazione, attraverso la stipula di un accordo preliminare finalizzato a guidare il completamento dei negoziati nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 2024, nell’osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che, in data 19 novembre 2025, si è quindi proceduto alla sottoscrizione dell’accordo preliminare tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie - a tal fine autorizzato con delega dal Presidente del Consiglio dei ministri - e la Regione Liguria, quale primo passo lungo il percorso di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, con riguardo a funzioni concernenti materie non attinenti a LEP o a LEP già fissati dalla legislazione vigente e specificamente “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa”, nonché “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”;

CONSIDERATO altresì che, nell’accordo preliminare, il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto sul fatto che, in relazione alle funzioni oggetto di richiesta di trasferimento da parte della Regione, l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non comporta in ogni caso la riduzione delle funzioni già ad essa assegnate ed esercitate nell’ambito delle medesime materie, di cui viene assicurato il mantenimento;

TENUTO CONTO che il suddetto accordo preliminare ha impegnato il Governo e la Regione Liguria a concludere i negoziati già avviati ai fini dell’intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa”, nonché “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”, nel rispetto della Costituzione, della

legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, secondo il principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile;

CONSIDERATO altresì che, sulla base dell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto che l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a funzioni relative alle materie “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa”, nonché “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” corrispondesse a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo, oltre che a soddisfare il principio di sussidiarietà;

RILEVATO che il predetto accordo preliminare ha sancito che i negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto del presente accordo preliminare dovessero essere conclusi, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredata di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungendo che alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata;

RILEVATO che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, aggiungendo che, dopo l'espressione del predetto parere e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata;

CONSIDERATO che i successivi commi del medesimo articolo 2 della legge n. 86 del 2024 disciplinano la procedura di predisposizione dello schema di intesa definitivo, nonché la deliberazione e la presentazione in Parlamento del disegno di legge cui è allegata l'intesa;

RILEVATO che il presente schema di intesa preliminare - predisposto al termine dei negoziati con la Regione Liguria – concerne l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”;

CONSIDERATO che resta impregiudicato ogni ulteriore negoziato su ulteriori funzioni relative alle medesime materie

APPROVA
il seguente schema di intesa preliminare

Art. 1

(Oggetto e contenuto)

1. La presente intesa ha a oggetto l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

2. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti la materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 86 del 2024.

Art. 2

(Principi e finalità)

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire uniformemente sul territorio nazionale previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti, anche con riferimento all'uniforme ed equo accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, la presente intesa reca misure per garantire alla Regione Liguria, maggiore autonomia nei termini previsti nella stessa.

2. La maggiore autonomia di cui alla presente intesa non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse, garantendo la neutralità dei relativi effetti per lo Stato e per le altre regioni, ivi compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

Art. 3

(Disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Liguria, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli

adempimenti, istituiti ai sensi degli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, può:

- a) individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio, nel rispetto dei principi di definizione del sistema tariffario, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004;
- b) gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, fermo restando il rispetto della programmazione regionale e nazionale a garanzia degli standard assistenziali e dei LEA;
- c) istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli *standard* nazionali;
- d) destinare alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, e delle norme vigenti in materia di personale;
- e) allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie da efficientamento in relazione alla singola finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

Art. 4

(Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali)

1. È istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

2. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Verifiche e monitoraggio)

1. 1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 4 provvede annualmente alle verifiche sull'attuazione della presente intesa, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente intesa con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

(Durata e condizioni di efficacia)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, l'efficacia dell'intesa è condizionata alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e della corretta erogazione dei LEA, ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA danno tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.

2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.